



**COMUNE DI CHIANCIANO TERME**  
**Provincia di Siena**

## ***Regolamento***

### **TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.)**



**COMUNE DI CHIANCIANO TERME**  
**Provincia di Siena**

**APPROVAZIONE**

*Delibera Consiglio Comunale n. 60 del 06.05.1994*

**MODIFICHE**

*Delibera C. C. n. 4 del 07.03.1996*

*Art. 22 – inserimento 6° comma*

*Art. 24 – modifica 1° comma e omissione 2° comma*

*Art. 33 – inserimento ultimo capoverso*

*Art. 34 – inserimento 3° comma*

*Art. 35 – inserimento 4° comma e 5° comma*

*Delibera C. C. n. 22 del 07.05.2003*

*Art. 34 – modifica 3° comma*

*Delibera C. C. n. 26 del 30.03.2007*

*Art. 37 - modifica 2° comma*



**COMUNE DI CHIANCIANO TERME**  
**Provincia di Siena**

**INDICE**

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE**

- Art. 01 - Occupazioni di suolo e spazio pubblico
- Art. 02 - Occupazioni permanenti o temporanee
- Art. 03 - Occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa
- Art. 04 - Passi carrabili ed accessi ai fondi
- Art. 05 - Occupazioni temporanee soggette al pagamento
- Art. 06 - Concessione di occupazione
- Art. 07 - Modalità per la richiesta di occupazione
- Art. 08 - Girovagli
- Art. 09 - Concessione e/o autorizzazione
- Art. 10 - Occupazioni d'urgenza
- Art. 11 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
- Art. 12 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione
- Art. 13 - Revoca della concessione e/o autorizzazione
- Art. 14 - Obblighi del concessionario
- Art. 15 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
- Art. 16 - Costruzione gallerie sotterranee

**TITOLO II**  
**DISCIPLINA FISCALE**

- Art. 17 - Classificazione del Comune
- Art. 18 - Classificazione delle aree
- Art. 19 - Tariffe
- Art. 20 - Soggetti passivi
- Art. 21 - Durata dell'occupazione
- Art. 22 - Criterio di applicazione della tassa
- Art. 23 - Misura dello spazio occupato
- Art. 24 - Passi carrabili
- Art. 25 - Autovetture per trasporto pubblico
- Art. 26 - Distributori di carburanti
- Art. 27 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi
- Art. 28 - Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento
- Art. 29 - Occupazioni sottosuolo e soprassuolo - Casi particolari
- Art. 30 - Maggiorazione della tassa
- Art. 31 - Riduzione della tassa permanente
- Art. 32 - Passi carrabili - Affrancazione della tassa

- Art. 33 - Riduzione tassa temporanea
- Art. 34 - Esenzione della tassa
- Art. 35 - Esclusione della tassa
- Art. 36 - Sanzioni
- Art. 37 - Versamento della tassa
- Art. 38 - Rimborsi
- Art. 39 - Ruoli coattivi

### **TITOLO III**

#### **MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

- Art. 40 - Principi generali
- Art. 41 - Deliberazione di affidamento della gestione in concessione
- Art. 42 - Controlli

### **TITOLO IV**

#### **NORME FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 43 - Norme transitorie
- Art. 44 - Norme finali
- Art. 45 - Entrata in vigore



**COMUNE DI CHIANCIANO TERME**  
**Provincia di Siena**

**TITOLO I**  
**LE OCCUPAZIONI**

**ART. 1**  
**OCCUPAZIONI DI SUOLO E SPAZIO PUBBLICO**

In applicazione del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 per le occupazioni di suolo e spazio pubblico nel territorio del Comune di Chianciano Terme si osservano le norme del presente regolamento.

Quando nel presente regolamento sono usate le espressioni “luogo pubblico” e “spazio pubblico” si vogliono intendere i luoghi e il suolo di dominio pubblico e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di uso pubblico quali le vie, le piazze, i corsi, i pubblici mercati, i portici, i canali e i beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune.

Non sono soggette alla disciplina presente le aree facenti parte del patrimonio disponibile del Comune. Per tali aree l'eventuale occupazione, sia essa temporanea che definitiva, sarà soggetta ad apposita specifica determinazione anche relativamente al canone.

**ART. 2**  
**OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE**

Le occupazioni sono permanenti o temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile di durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti; tutte le altre sono temporanee.

**ART. 3**  
**OCCUPAZIONI PERMANENTI SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA**

A precisazione di quanto indicato all'Art. 38 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa:

- a) chioschi, edicole, casotti e simili,
- b) pensiline, vetrinette portainsegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci o simili che comunque proiettino sul suolo ed aventi una sporgenza di oltre 5 cm. dal filo del muro,
- c) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale,
- d) passi carrabili attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicoli agli edifici od ai fondi,
- e) occupazioni del suolo o degli spazi sovrastanti o sottostanti alla pubblica area con condutture, cavi ed impianti, ivi compresi quelli adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas, dell'acqua, potabile, gestito in ragione di concessione amministrativa, oppure a scopo industriale o irriguo, condutture per energia elettrica e simili, occupazioni con pali di legno, di ferro, cemento, travi o tralicci,

- f) occupazioni di suolo o sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari,
- g) autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune,
- h) tende fisse o retrattili, assoggettanti direttamente sul suolo pubblico.

#### **ART. 4**

#### **PASSI CARRABILI ED ACCESSI AI FONDI**

Si considera passo carrabile quella modificazione che deve essere praticata ai pubblici marciapiedi od alla pavimentazione stradale oppure area privata gravata da servitù di pubblico passaggio onde permettere e facilitare l'accesso con veicoli ad una proprietà privata.

Nel caso in cui non esista marciapiede e l'accesso avviene a raso rispetto al filo stradale senza opere visibili che denotino occupazioni di superficie è consentito - in conformità e con le procedure e modalità previste dall'Art. 44 - comma 8 - del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 - evitare la sosta da parte di terzi sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di mq. 10.

#### **ART. 5**

#### **OCCUPAZIONI TEMPORANEE SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA**

A precisazione di quanto indicato nell'Art. 45 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa:

- a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili ed ogni altra per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali,
- b) banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stands pubblicitari,
- c) tende solari per il periodo di esposizione, esposizione di merci nella pubblica via, marciapiedi e porticati davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati,
- d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane,
- e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampade, recinti di piante ornamentali od altro all'esterno dei pubblici esercizi od attività artigianali od industriali,
- f) pali portainsegne reclami o simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, binari decauville, striscioni pubblicitari,
- g) parti sporgenti delle tende poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate,
- h) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico o scarico.

#### **ART. 6**

#### **CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE PERMANENTI**

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica concessione o autorizzazione comunale rilasciata da questa su richiesta dell'interessato. Essa non è necessaria per le occupazioni occasionali.

Per ottenere la concessione di occupazione di suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio, si osservano le modalità di cui all'Art. 7 del presente regolamento. In ogni caso i concessionari sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia municipale e della circolazione stradale nonché gli ordini del servizio di vigilanza urbana nei riguardi della

disciplina del collocamento delle merci dei materiali e dei banchi di vendita nei pubblici mercati e fiere. E' riservata al giudizio dell'Amministrazione Comunale la facoltà di concedere o meno l'occupazione del suolo in determinate aree pubbliche o soggette a servitù pubblica. Nessun diritto di preferenza può essere invocato dai vari richiedenti, salvo per i negozianti per la concessione dello spazio antistante il proprio esercizio. La concessione si intende ad ogni effetto precaria e come tale sempre revocabile, ne è vietata la subconcessione. La concessione potrà essere revocata qualora non venga esercitata direttamente dal titolare della stessa e ne venga cambiata la destinazione senza l'autorizzazione della Amministrazione Comunale.

## **ART. 7**

### **MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI OCCUPAZIONE**

Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda - in carta legale - all'Amministrazione Comunale (Art. 50 - 1° e 2° comma).

Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

Qualora l'occupazione comporti opere che rivestono carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione - entro cinque giorni dalla domanda - potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 10 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

## **ART. 8**

### **GIROVAGHI**

Coloro che esercitano il mestiere di suonatore ambulante, cantante, funambolo od altri mestieri girovaghi non possono sostare - anche temporaneamente - sul suolo pubblico senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

Fanno eccezione a questa norma coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti.

Tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 100 metri.

## **ART. 9**

### **CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE**

Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciata dalla competente autorità comunale sono indicate:

la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (Art. 50 - 1° comma).

La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'Art. 7 del presente regolamento.

Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 10 giorni successivi alla data di presentazione della domanda.

Il Comune per le concessioni e/o Autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

## **ART. 10** **OCCUPAZIONI D'URGENZA**

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente regolamento.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'Art. 30 e seguenti del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

## **ART. 11** **RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE**

Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'Art. 7 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 1 giorno lavorativo prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

**ART. 12**  
**DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE**

Sono causa di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato,
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli,
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione,
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei quindici giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea,
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto che deve avvenire entro 10 giorni dall'inizio dell'occupazione.

Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

**ART. 13**  
**REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE**

La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41 - 1° comma).

In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

**ART. 14**  
**OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei componenti gli uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

**ART. 15**  
**RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE**

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria

ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

## **ART. 16** **COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERRANEE**

Ai sensi dell'Art. 47 - comma 4 - del D.Lgs. 507/93 il Comune nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'Art. 47 del D.Lgs. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 50 per cento (50%) delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

## **TITOLO II** ***DISCIPLINA FISCALE***

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e del D.Lgs. 28.12.1993 n. 566.

## **ART. 17** **CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE**

Ai sensi dell'Art. 43 - comma 1 - questo Comune agli effetti della applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'Art. 40 - 3° comma - del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

## **ART. 18** **CLASSIFICAZIONE DELLE AREE**

Ai fini della graduazione della tassa, in conformità all'Art. 42 - 3° comma - del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti 3 categorie:

- appartengono alla 1<sup>a</sup> categoria le seguenti strade: Viale Roma, Piazza Italia, Viale Baccelli, Viale della Libertà, Largo Siena, Piazza Martiri Perugini, Via di Vittorio, Via dello Stadio, Viale Lombardia, Via S. Agnese, Via della Pace, Piazza Gramsci, Piazza Marconi, Via delle Piane, Viale Buozzi, Via Abetone, Largo Amiata, Via Risorgimento, Via Sabatini, Via Pisa, Via delle Rose;
- appartengono alla 2<sup>a</sup> categoria tutte le strade, gli spazi e le aree pubbliche comprese nel centro abitato;
- appartengono alla 3<sup>a</sup> categoria tutte le strade, gli spazi e le aree pubbliche comprese fuori dal centro abitato

il tutto come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento in osservanza del predetto Art. 42 D.Lgs. 507/93.

**ART. 19**  
**TARIFFE**

Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (Art. 40 - 3° comma).

Ai sensi dell'Art. 42 - 6° comma - la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli Artt. 44, 45, 48, 48 del D.Lgs. 507/93.

Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassa riferiti alla 1<sup>a</sup> categoria.

**ART. 20**  
**SOGGETTI PASSIVI**

Ai sensi dell'Art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto - anche abusivo - in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

**ART. 21**  
**DURATA DELL'OCCUPAZIONE**

Ai sensi dell'Art. 42 - 1° comma - ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

1. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
2. si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

**ART. 22**  
**CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA**

Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sia permanenti che temporanee, sono soggette al pagamento della relativa tassa ai sensi di legge e del presente regolamento.

Ai sensi dell'Art. 42 - 4° comma - la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle tre categorie di cui all'Art. 18 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

**ART. 23**  
**MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO**

Ai sensi dell'Art. 42 - 4° comma - la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

Per le occupazioni del soprassuolo l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

**ART. 24**  
**PASSI CARRABILI**

Ai sensi dell'Art. 44 - comma 5 - la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso per la profondità di un metro lineare convenzionale.

**ART. 25**  
**AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO**

Ai sensi dell'Art. 44 - comma 12 - del citato D.Lgs. 507/93, per le occupazioni permanenti con le autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

**ART. 26**  
**DISTRIBUTORI DI CARBURANTE**

Ai sensi dell'Art. 48 - dal comma 1 al comma 6 - la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tassa va aumentata di 1/5 per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri.

E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'area compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa per l'occupazione permanente in base alle tariffe ordinarie.

#### **ART. 27**

#### **APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI**

Ai sensi dell'Art. 48 - 7° comma - per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

#### **ART. 28**

#### **OCCUPAZIONI TEMPORANEE** **CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO**

Ai sensi dell'Art. 45 - commi 1 e 2 - sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alla tariffa giornaliera suddivisa per le seguenti fasce orarie:

- dalle ore 06.01 alle ore 18.00 si applica il 90% della tariffa
- dalle ore 18.01 alle ore 06.00 si applica il 10% della tariffa

Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 giorni e fino ai 30 giorni il 50% di riduzione; oltre i 30 giorni il 50% di riduzione per le occupazioni con carattere ricorrente da regolarizzare con apposita convenzione.

Ai sensi dell'Art. 47 - 5° comma - per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, conduttore ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo le tariffe.

#### **ART. 29**

#### **OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO** **CASI PARTICOLARI**

Ai sensi degli Artt. 46 - 1° comma - e 47 - 1° comma - per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

Ai sensi dell'Art. 47 - comma 2bis - per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non già assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, è dovuta una tassa annuale nella misura complessive di L. 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

#### **ART. 30**

#### **MAGGIORAZIONI DELLA TASSA**

Ai sensi dell'Art. 42 - 2° comma - per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

**ART. 31**  
**RIDUZIONI DELLA TASSA PERMANENTE**

In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

1. ai sensi dell'Art. 42 - 5° comma - le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%;
2. ai sensi dell'Art. 44 - 1° comma - e dell'Art. 45 - 2° comma - lett. c) - per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte ad un terzo;
3. ai sensi dell'Art. 44 - 2° comma - la tariffa per le occupazioni con tende, fisso o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento;
4. ai sensi dell'Art. 44 - 3° comma - per i passi carrabili, la tariffa è ridotta al 50%;
5. ai sensi dell'Art. 44 - 6° comma - per i passi carrabili, costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i nove metri quadrati la tariffa è calcolata in ragione del 10%.

**ART. 32**  
**PASSI CARRABILI**  
**AFFRANCAZIONE DELLA TASSA**

Ai sensi dell'Art. 44 - comma 11 - la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

**ART. 33**  
**RIDUZIONE TASSA TEMPORANEA**

Ai sensi dell'Art. 45:

- comma 2/c: per le occupazioni ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta ad un terzo (1/3);
- comma 3: per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento (30%) e ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
- comma 5: le tariffe sono ridotte al 50 per cento (50%) per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- comma 5 ed Art. 42, 5° comma: per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento (80%). Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento (50%) fino a 100 mq.; del 25 per cento (25%) per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq.; e del 10 per cento (10%) per la parte eccedente i 1000 mq.;
- comma 7: per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento (80%);

- comma 8: per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento (50%);
- comma 6 bis: le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento (50%).

Ai sensi dell'Art. 3 - comma 61 - punto 2 - lett: c) - della Legge 549/95 la misura di tariffa non può, in ogni caso, essere inferiore, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione e indipendentemente da ogni riduzione, a L. 150 per mq. e per giorno, comprese le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

### **ART. 34** **ESENZIONE DELLA TASSA**

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'Art. 49 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507:

- occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti Pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, se bene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati;
- le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla soste dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- le occupazioni di aree cimiteriali;
- gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scalei, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno di negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

- occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Ai sensi dell'Art. 3 - comma 63 - lett. a) e b) - della Legge 549/95 si stabilisce l'esonero dalla tassa delle occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò desinate.

Sono invece soggetti al pagamento della tassa i passi carrabili, così come definiti dall'art. 4 – comma 1 – del presente regolamento.

## **ART. 35** **ESCLUSIONE DELLA TASSA**

Ai sensi dell'Art. 38 - 2° comma - la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

Ai sensi dell'Art. 38 - 5° comma - sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

Ai sensi dell'Art. 44 - 7° comma - la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Ai sensi dell'Art. 3 - comma 62 - della Legge 549/95 per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.

Sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.

## **ART. 36** **SANZIONI**

### **1. Soprattasse:**

- per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'Art. 43 del D.Lgs. 507/93;
- per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
- per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
- per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10%;
- sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

### **2. Pene pecuniarie:**

- per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica una pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 1.000.000, da determinare in base alla gravità della violazione;

- la determinazione dei criteri è demandata ad apposita ordinanza sindacale e l'applicazione è irrogata dal Funzionario responsabile del servizio;
- la pena pecuniaria è irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

**ART. 37**  
**VERSAMENTO DELLA TASSA**

Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio di previsione.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore:

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

**ART. 38**  
**RIMBORSI**

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

**ART. 39**  
**RUOLI COATTIVI**

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'Art. 68 del D.P.R. n. 43 del 26.1.1988, in un'unica soluzione.

Si applica l'Art. 2752 del Codice Civile.

**TITOLO III**  
***MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO***

**ART. 40**  
**PRINCIPI GENERALI**

In conformità all'Art. 52 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 il servizio di accertamento e riscossione della tassa viene esercitato nelle seguenti forme:

1. in forma diretta
2. in concessione a privati
3. in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'Art. 22 - 3° comma - lett. c) - della Legge 8.6.1990 n. 142.

L'Amministrazione Comunale può affidare il servizio a terzi anziché servirsi della gestione diretta, qualora tale scelta risulti più conveniente sotto il profilo economico o funzionale.

Quanto alla modalità di scelta del concessionario si procederà mediante gara di evidenza pubblica per la ipotesi di cui alla lett. b) e in forma di affidamento diretto in caso di costituzione dell'azienda speciale.

In conformità all'Art. 52 valgono per le forme di gestione affidate a terzi gli Artt. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.

#### **ART. 41**

#### **DELIBERAZIONE DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE**

In caso di gestione in concessione, sia che venga affidata a soggetti terzi, che ad azienda speciale, l'organo comunale competente dovrà approvare il conformità all'Art. 56 della legge 142/90 il disciplinare tecnico amministrativo, lo schema di contratto, le lettere di invito in caso di procedimento di evidenza pubblica con l'indicazione delle modalità di scelta del contraente, la lettera di invito alla gara eventuale di prequalificazione.

#### **ART. 42**

#### **CONTROLLI**

In caso di gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP l'Amministrazione si riserva ogni più ampio diritto di ispezione e controllo, nonché di esame della documentazione della gestione affidata, con facoltà di richiedere notizie e documentazione.

## **TITOLI IV** ***NORME FINALI E TRANSITORIE***

### **ART. 43** **NORME TRANSITORIE**

La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'Art. 56:

- comma 3: i contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994 devono presentare la denuncia di cui al Titoli I - Art. 7 del presente Regolamento ed effettuare il versamento entro il 29 giugno 1994. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;
- comma 4: per le occupazioni di cui all'Art. 46 del D.Lgs. 507/93, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10%, con una tassa minima di L. 50.000;
- comma 11 bis: per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50%;
- comma 5: le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal Capo II del D.Lgs. 507/93, sono effettuate con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L. approvato con R.D. 14 settembre 1931 n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'Art. 68 del D.P.R. 43/88, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

### **ART. 44** **NORME FINALI**

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con il presente Regolamento che avrà piena attuazione dopo intervenuta la prescritta approvazione e pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi. E' abrogato il Regolamento per l'approvazione della tassa sulle occupazioni del suolo pubblico deliberato dal Consiglio Comunale il 30 marzo 1978 n. 38; sono altresì abrogate le altre disposizioni in materia contrarie e comunque non conformi a quelle del presente Regolamento.

### **ART. 45** **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'Art. 46 della Legge 142/90, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.